

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Presupposto: verificarsi di una causa di scioglimento:** perdita del Patrimonio Netto, determinato secondo corretti principi contabili;
- art. 2426 c.c. «**criteri di valutazione**»;
- «**Organismo Italiano di Contabilità**» c.d. O.I.C. (www.fondazioneoic.eu; sono 32 documenti che illustrano i criteri per redigere i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e di liquidazione, con i relativi criteri di valutazione);
- Criteri di prudenza e trasparenza;
- «**Prudenza**» solo utili la cui maturazione è certa, tener conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- «**Continuità**»; le valutazioni devono essere fatte nell'ottica di una continuità aziendale;
- «**Criterio di competenza economica**» Costi e ricavi imputati nell'anno di maturazione;
- «**Criterio di continuità dei criteri di valutazione**»; Non devono cambiare da un anno all'altro, salvo casi eccezionali e da specificare in Nota Integrativa;

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Patrimonio netto:** Rappresenta il risultato differenziale fra il totale delle attività dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c. lettere da A a D) e il totale delle passività dello stesso stato patrimoniale (Art. 2424 c.c. lettere da B a E)
- Iscritto nella lettera A della parte passiva dello stato patrimoniale.
- In genere composto da:
 - Capitale sociale;
 - Riserva Legale;
 - Riserva straordinaria o statutaria;
 - Riserve di rivalutazione monetarie (varie leggi);
 - Utili/perdite esercizi precedenti;
 - Utili(perdite dell'esercizio);

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Patrimonio netto:**
- Indica la garanzia per i terzi (creditori):
- **Se positivo** = capacità dell'attivo patrimoniale di assorbire il passivo patrimoniale;
- **Se negativo** = I creditori non hanno garanzia di vedere soddisfatte le loro ragioni di creditogestione prudentiale/conservativa...

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Criterio dei netti patrimoniali**

- Art. 2486 c.c. comma 3[^], introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019 n, 14 (codice della Crisi e dell'Insolvenza, art. 378), in applicazione dei principi giurisprudenziali.

- **«Salvo la prova di un diverso ammontare»**.....sembra che il criterio sia residuale.....

- **«Business Judgement Rules»** È radicato nel principio che i "*direttori di una società ... sono rivestiti della presunzione, che la legge accorda loro, di essere [motivati] nella loro condotta da un rispetto in buona fede per gli interessi della società i cui affari gli azionisti si sono impegnati a far pagare*".

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Criterio dei netti patrimoniali**
- Raffronto fra Netto Patrimoniale alla data T2 (data finale-data fallimento);
- e Netto Patrimoniale alla data T1 (data iniziale ..5 anni ??);
- **entrambi valori negativi....** fino a che il P.N. non è negativo non vi è danno....
- **Omogeneità** nelle situazioni patrimoniali di riferimento;
- Criteri di valutazione omogenei.....assenza di modifiche nei criteri adottati (es. rimanenze, crediti, ecc.);
- Criteri di continuità o di liquidazione;

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Costi normali della liquidazione**
- Costi che comunque si sarebbero prodotti ugualmente anche in una fase liquidatoria;
 - *Costi di un Liquidatore Civile;*
 - *Costi per affitto immobile;*
 - *Costi per utenze;*
 - *Costi per interessi passivi per prestiti anteriori;*
 - *Costi per ammortamenti di beni strumentali anteriori;*
- Per il tempo ragionevole necessario per completare una liquidazione in bonis;
- Dipende dalla dimensione della società.....da 1 a 3 anni ???

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Quantificazione emergente dai bilanci ufficiali
 - Danno da prosecuzione =
 - $((T2-31.12.n) - (T1-31.12.n-5)) - C.N.L.$
- Con detta formula tuttavia non si procede a «correggere» i bilanci e/o rettificarli che quindi vengono assunti come veritieri.

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le correzioni da apportare ai bilanci

- Il Patrimonio Netto dai bilanci ufficiali appare soltanto positivo, occorre apportare delle modifiche alle singole poste attive e passive, così da determinare il P.N. Rettificato.

- **ATTENZIONE AL TEMA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE....c.d. going concern...**

- **O.I.C. 11:** fra postulati del bilanci vi è la continuità aziendale, cioè capacità di produrre reddito per un periodo di almeno 12 mesi

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le correzioni da apportare ai bilanci

- Il Patrimonio dai bilanci appare soltanto positivo, occorre apportare delle modifiche alle singole poste attive e passive, così da determinare il P.N. Rettificato.
- **ATTENZIONE AL TEMA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE....c.d. *going concern*...**
- **O.I.C. 11, Par. 21:** fra postulati del bilanci vi è la continuità aziendale, cioè capacità di produrre reddito per un periodo di almeno 12 mesi;
- **O.I.C. 29:** Modifica dei criteri di svalutazione.

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le correzioni più comuni da apportare ai bilanci
- ATTIVO PATRIMONIALE
- Capitalizzazioni: Consentono di non “spesare” a C.E. determinate spese:
 - 1) Interessi passivi; Tipico delle società immobiliari di costruzioni; Vedi O.I.C. 16, oneri accessori, limitatamente però al periodo di «costruzione del bene», se non ci sono attività sul cantiere, (sviluppo interrotto) NESSUNA CAPITALIZZAZIONE;
 - ATTENZIONE ADESSO ANCHE GLI INTERESSI DEI FINANZIAMENTI NON DI SCOPO SONO CAPITALIZZABILI
 - 2) Costi di ricerca e sviluppo, avviamenti, marchi; Verificare se il Collegio Sindacale ha prestato il proprio consenso, verificare la recuperabilità negli anni;

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le correzioni più comuni da apportare ai bilanci
- ATTIVO PATRIMONIALE
- Attività da svalutare
- 1) Crediti commerciali; Da valutare secondo criteri di presunto valore di realizzo, verificare la rotazione dei crediti commerciali, *ageing*, ecc.
- 2) Imposte anticipate; Verificare la presenza di un B.P. che ne consenta il recupero negli anni futuri, da far approvare all'organo gestorio;
- 3) Partecipazioni societarie; Valutazioni o al costo o al P.N. della società controllata-collegata; spesso accade che le partecipate siano sopravvalutate criterio della c.d. perdita durevole;
- 4) Fatture da emettere; Mancanza di documentazione a supporto (dettaglio nominativo, ragioni del credito, ecc.);

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le correzioni più comuni da apportare ai bilanci
- PASSIVO PATRIMONIALE
- Sottostima di costi o loro imputazione ad annualità successive rispetto alla maturazione:
 - 1) Sanzioni Tributarie; Mancato versamento imposte (IRES, IRAP, ritenute, ecc.), sanzione del 30% per omesso versamento; da accantonare il fondo rischi;
 - 2) Sopravvenienze passive rilevate in anni successivi; Da verificare anno di provenienza, importo se significativo o meno rispetto al bilancio i cui sono contabilizzate;
 - 3) Mancata rilevazione di rischi da contenzioso (civile, tributario, ecc.); L'accantonamento a fondo rischi deve essere effettuato secondo la probabilità del verificarsi dell'evento negativo (certo, probabile, possibile, remoto); l'accantonamento deve essere supportato con un parere legale **VEDI O.I.C. 31;**

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

• **ESEMPIO DI CONTEGGIO DEL DANNO RISARCIBILE**

<u>ESEMPIO DI CALCOLO DI DANNO RISARCIBILE DA N A N-5</u>						
	<u>n-5</u>	<u>n-4</u>	<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
<i>Capitale sociale</i>	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<i>Riserva legale</i>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>Riserva straord.</i>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<i>Utili/Perdite a nuovo</i>	50.000 €	75.000 €	80.000 €	65.000 €	15.000 €	- 85.000 €
<i>Utile/perdita d'eserc.</i>	25.000 €	5.000 €	- 15.000 €	- 50.000 €	- 100.000 €	- 200.000 €
<u>DATO DA BILANCIO</u>	<u>1.145.000 €</u>	<u>1.150.000 €</u>	<u>1.135.000 €</u>	<u>1.085.000 €</u>	<u>985.000 €</u>	<u>785.000 €</u>
<i>Sval. Crediti commerciali</i>	- 5.000 €	- 15.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €
<i>Imposte anticipate</i>	- 100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Sval. Partecipazioni</i>	- 100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Fatture da emettere</i>	- 250.000 €	- 100.000 €	- 150.000 €	- €	- €	- €
<i>Sanzioni Tributarie</i>	- 30.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 30.000 €	- 45.000 €	- 60.000 €
<i>Sopr. Passive</i>	- 60.000 €	- 50.000 €	- 70.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €
<i>Rischi da contenzioso</i>	- 100.000 €	- 150.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
<u>TOTALE CORREZIONI</u>	<u>- 645.000 €</u>	<u>- 975.000 €</u>	<u>- 1.435.000 €</u>	<u>- 1.650.000 €</u>	<u>- 1.880.000 €</u>	<u>- 2.125.000 €</u>
<u>PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO</u>	<u>500.000 €</u>	<u>175.000 €</u>	<u>300.000 €</u>	<u>- 565.000 €</u>	<u>- 895.000 €</u>	<u>- 1.340.000 €</u>
		<u>P.N. Positivo</u>	<u>P.N. Negativo</u>			
		<u>Nessun danno</u>	<u>Causa di scioglimento</u>			

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **ESEMPIO DI CONTEGGIO DEL DANNO RISARCIBILE**

DESCRIZIONE		IMPORTO	NOTE
Patrimonio netto N-3		300.000,00 €	
Patrimonio netto N		<u>1.340.000,00 €</u>	
Danno da differenze		1.040.000,00 €	A
<u>COSTI DELLA LIQUIDAZIONE</u>			
<i>Liquidatore civile</i>	<i>10.000,00 €</i>		
<i>spese generali</i>	<i>50.000,00 €</i>		
<i>ammortamenti</i>	<i>50.000,00 €</i>		
<i>interessi</i>	<u><i>50.000,00 €</i></u>		
TOTALE C.N.L.	160.000,00 €	<u>160.000,00 €</u>	B
DANNO EX ART. 2486 C.C.		880.000,00 €	C = A-B

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- **Presenza di più amministratori**

- E' frequente che diversi amministratori si alternino nella carica nel periodo osservato;
- Occorre quindi scindere il conteggio sopra esposto per imputare a ciascuno la quota di responsabilità riferita al periodo di permanenza in carica;
- Occorre anche suddividere il danno all'interno di una stessa annualità (es. Trimestre, semestre, ecc.);
- In questo caso occorre disporre di informazioni più dettagliate su costi/ricavi, per "mensilizzare" il risultato economico (Mastrini di contabilità),

La
quantificazione
del danno
risarcibile nelle
azioni di
responsabilità

- Le deroghe al principio ricapitalizza o liquida

- Art. 182 sexies l.f.; sospensione obblighi di ricapitalizzazione, in presenza di domanda di accesso a procedure concorsuali (anche in bianco ex art. 161 6^a comma)
- Art. 6 del d.l. 23/2020 sostituito dal art. 1 comma 266 della legge 178/2020, possibile rinvio al bilancio 31.12.2025,
- Opera solo per le perdite del 2020 ? SI, non opera per le perdite pregresse (es. 2019);
- **ATTENZIONE:** In entrambi i casi non vi è nessuna deroga ai principi sopra esposti, occorre comunque monitorare il P.N. per verificare la sua tenuta nel tempo.